



BANDO DI SELEZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - UNIVERSITA' "G. d'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Data di pubblicazione: 26/02/2025

Data scadenza presentazione domanda: 18/03/2025

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca (emanato con D.R. 701/2013 del 04.11.2013 e modificato con D.R. n. 420 del 13.02.2018);

VISTA la richiesta prot. n. 503 del 16/02/2025 del Prof. Mirco Fasolo in ordine all'istituzione di una (n.1) borsa di studio per attività di ricerca dal titolo **"La valutazione dell'ADHD di I e II livello"**

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia del 12 febbraio 2025 con la quale è stata approvata la proposta ed il relativo schema di bando;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi dipartimentali

DISPONE

Art. 1 – Istituzione della borsa

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia (di seguito DiPsi) dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, per l'attribuzione di una (n.1) borsa di studio ai sensi della L. n. 240/2010 nell'ambito del Progetto di ricerca **" La valutazione dell'ADHD di I e II livello "**

Dettagli della borsa di studio per ricerca scientifica da attribuire con il presente bando:

TITOLO DELLA BORSA **" La valutazione dell'ADHD di I e II livello "**

AREA 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
S.S.D. M-PSI/04/ PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

DURATA: 12 mesi/rinnovabile

IMPORTO BORSA (importo lordo ente e lordo beneficiario): € 12.000,00 (dodicimila/00) sui seguenti fondi: Master DSA e altri Disturbi del Neurosviluppo.

TUTOR/RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Mirco Fasolo

STRUTTURA DI SVOLGIMENTO DELLA RICERCA: DiPsi

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

DiPsi

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di:

- Laurea Specialistica o Magistrale, ovvero vecchio ordinamento, in Psicologia;
- Titolo di Dottore di ricerca ovvero l'essere già stato titolare di borse di studio finanziate da Università o enti di ricerca, assegnista di ricerca o ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a, L. 240 del 2010, ovvero di competenze scientifiche e professionali idonee allo svolgimento del programma oggetto della borsa;
- Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di studio e ricerca oggetto della borsa: partecipazione a attività di ricerca e/o corsi di formazione e/o corsi di perfezionamento;
- Conoscenza lingua Inglese.

Per i candidati stranieri è richiesta anche una buona conoscenza dell'italiano, scritto e parlato.

Il titolo di studio di cui al primo comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione delle clausole del presente bando.

Art. 3 - Durata, rinnovo, importo

La borsa di studio avrà la durata di n. 12 mesi e può essere rinnovata per un periodo massimo pari alla durata del progetto, ai sensi dell'art.4 del Regolamento a condizione che, antecedentemente alla scadenza della medesima, il Tutor/Responsabile scientifico ed il Consiglio di Dipartimento esprimano parere favorevole sull'attività svolta dal borsista assicurando anche la relativa copertura finanziaria.

L'importo della borsa di complessivi € 12.000,00 (dodicimila/00) sarà erogata al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare, previa attestazione del regolare svolgimento della ricerca da parte del Tutor.

La borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 4 -Trattamento fiscale e assicurativo

La borsa di studio è soggetta al regime fiscale e contributivo previsto dalla legge in vigore al momento dell'erogazione.

Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose eventualmente provocati nello svolgimento del programma di ricerca e per quanto riguarda gli infortuni eventualmente patiti nello svolgimento del programma di ricerca, il borsista sarà coperto da apposita polizza stipulata dall'Ateneo.

Art. 5 - Domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate alla Segreteria Amministrativa DiPsi e inviate **ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC** al seguente indirizzo dipsi@pec.unich.it. **entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del presente bando.**

Il Bando è consultabile sull'Albo Pretorio online d' Ateneo "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara nel sito web www.unich.it

La domanda deve essere redatta secondo gli schemi (A, B e C) allegati al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale stessa: nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, eventuale altro indirizzo presso il quale il candidato desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, recapiti telefonici e indirizzo email. Il Dipartimento non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato dovrà altresì dichiarare i titoli accademici conseguiti (lauree, dottorato etc.) specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) eventuali diplomi, attestati di frequenza di Corsi di perfezionamento, titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio ed incarichi in Enti di ricerca con sede in Italia o all'estero con indicazione della durata dell'incarico, collaborazioni ad attività di ricerca documentate e qualunque altro documento utile alla valutazione del candidato stesso;
- b) curriculum professionale e scientifico privo di dati personali (*);
- c) eventuali pubblicazioni sull'argomento oggetto del presente bando di concorso;
- d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

(*) Il Curriculum vitae sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" in ossequio alle prescrizioni di cui al D.L vo 133/2013.

Si raccomanda pertanto di escludere ogni dato personale.

Art. 6 - Criteri di valutazione

La selezione sarà effettuata da una commissione esaminatrice sulla base dei titoli presentati e di un colloquio.

Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli presentati è pari a 60/100 con i criteri di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice nel corso della prima seduta; La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.

Il punteggio massimo per la valutazione del colloquio è pari a 40/100

Non saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 60/100.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

La Commissione Giudicatrice è composta dal responsabile scientifico e da altri due componenti scelti, in conformità del regolamento, tra i ricercatori confermati e i professori di ruolo afferenti al Dipartimento nonché al settore scientifico-disciplinare inerente il programma di ricerca o al settore scientifico-disciplinare affine.

I membri della Commissione Giudicatrice sono nominati dal Direttore con decreto.

La Commissione Giudicatrice valuterà il curriculum professionale e scientifico e i titoli dei candidati attribuendo il punteggio e, successivamente, valuterà i candidati con un colloquio.

Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale contenente anche i criteri di valutazione comparativa, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria degli idonei in ordine di merito.

Gli atti relativi alla selezione sono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento del DiPsi.

Tali atti sono trasmessi all'Amministrazione centrale d'Ateneo e pubblicati sull'albo *on-line* di Ateneo.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

La borsa sarà assegnata al candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito degli idonei.

Art. 8 - Prove di selezione

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del curriculum e dei titoli e del colloquio che verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stata bandita la borsa.

La data prevista per il colloquio è giorno **7 aprile 2025 alle ore 10.00** presso lo Studio del Prof. Mirco Fasolo c/o Blocco A di Psicologia Via dei Vestini n. 33 – Chieti Scalo

Non seguirà ulteriore comunicazione salvo che per eventuali rinvii. La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

I risultati della selezione pubblica saranno resi noti mediante pubblicazione sull'albo on-line dell'Ateneo (<http://www.unich.it>), dove il presente bando è pubblicato.

Art. 9 - Tutor

L'attività di ricerca per cui è conferita la borsa è svolta sotto la supervisione del tutor, ex art. 9 del Regolamento d'Ateneo per le borse di studio. Detta attività deve essere svolta nei limiti del programma formativo predisposto dal tutor, per un periodo temporalmente definito. Essa ha carattere continuativo e non meramente occasionale, pur senza alcun vincolo di orario predeterminato.

Il tutor nella persona del Prof Mirco Fasolo e seguirà lo sviluppo del programma formativo e cura il controllo del corretto svolgimento dell'attività di ricerca. Il Prof. Mirco Fasolo è il responsabile del progetto di ricerca.

Al termine del periodo di ricerca, il tutor presenta al Consiglio della struttura interessata proprio parere sull'attività svolta dal borsista ed i risultati conseguiti.

Art. 10 – Approvazione degli atti e conferimento della borsa

Gli atti relativi alla selezione sono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore del Dipartimento DiPsi, al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio, la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.

Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. La borsa decorrerà improrogabilmente dal primo giorno del mese/metà successivo a quello in cui sarà stato comunicato l'esito della selezione.

La borsa che, per rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione, resta disponibile potrà essere attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 11 - Obblighi del borsista

Il vincitore della borsa di studio, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con la quale gli è stata data notizia della vincita, è tenuto ad inviare, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione di accettazione della borsa medesima senza riserve;
- b) una dichiarazione di non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;

Il vincitore che nel termine stabilito non ottemperi a quanto richiesto sarà dichiarato decaduto. Nel caso in cui il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria, qualora il responsabile scientifico ne faccia espressa richiesta. Il borsista non può svolgere attività didattica universitaria. Può, qualora nominato cultore della materia e in tale qualità, far parte di commissioni di esami universitari. Può, inoltre, svolgere seminari riguardanti le sue ricerche.

Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di studio cui essa è finalizzata, attenendosi al programma formativo predisposto dal Tutor e sotto la sua supervisione. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio per i quali la borsa è attribuita.

Al termine del periodo di studio deve presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del tutor.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altri gravi mancanze documentate, si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

Art. 12 - Divieto di cumulo e incompatibilità

Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con assegni di ricerca o con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo svolgimento di lavoro autonomo è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, previa acquisizione del parere motivato del tutor e previa verifica che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento del programma di ricerca relativo alla borsa di studio.

È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di borse di studio a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un professore o ricercatore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 13 - Ingiustificata interruzione, sospensione e rinuncia

In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, sentito il tutor/Responsabile della ricerca, viene dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa di studio.

A richiesta del borsista l'attività di ricerca e la fruizione della relativa borsa di studio possono essere sospese, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.

Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento che provvederà a dichiarare la decadenza della relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.

Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunci nel primo semestre di attività, è possibile, su proposta del responsabile scientifico, conferire la borsa, per la parte residua, attribuendola con provvedimento del Direttore, al primo candidato in posizione utile in graduatoria.

Decadono altresì dal diritto a ricevere la borsa coloro che:

- entro il termine e con le modalità indicate nel presente bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati;
- forniscano false dichiarazioni anche relativamente alle cause di incompatibilità, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 12.

Il titolare della borsa di studio può rinunciare con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della struttura che dichiarerà la decadenza con apposito provvedimento. In tal caso ha diritto di ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.

Art. 14 - Gestione delle borse

1. I procedimenti e i provvedimenti connessi con il presente bando, compresi quelli in materia di accesso agli atti, sono gestiti dal DiPsi, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del Direttore e del Segretario amministrativo.
2. Sono fatte salve, per quanto eventualmente difformi o non previste dal Regolamento d'Ateneo per le borse di studio, le disposizioni normative di istituzioni pubbliche sovranazionali o internazionali in materia di attribuzione di borse di ricerca.

Art. 15 - Restituzione pubblicazioni presentate in originale

I candidati potranno provvedere, a loro spese, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate al Dipartimento.

Trascorso il periodo indicato, il Dipartimento non sarà responsabile in alcun modo della conservazione del materiale suddetto.

Art. 16 - Tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati, con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento del DiPsi dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e delle procedure ad essa correlate, anche in caso di contenzioso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

Il conferimento dei dati forniti dai candidati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicato sul sito d'Ateneo alla pagina: <https://www.unich.it/privacy>

Art. 17 – Trattamento Assicurativo

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e infortuni, nei limiti previsti dalle polizze assicurative "Infortuni e Responsabilità civile verso terzi" dell'Università "G. d'Annunzio".

Art. 18 - Normativa

Per quanto non previsto dal presente bando, che assume vesti di lex specialis, vale, per quanto compatibile, la normativa attualmente vigente in materia di pubblici concorsi.

Art. 19 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile della presente procedura è la Dott.ssa Elvira D'Annunzio. 08713554179 – e.dannunzio@unich.it – dipsi@pec.unich.it.

Chieti, lì _____

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Nicola Mammarella